

# **La professionalità dell'IDR nella scuola oggi**

Tortona 3 dicembre 2013

## Concordato 1984 Articolo 1

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione **per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.**

# Premessa 1

## **Legge 18 luglio 2003, n. 186 (in GU 24 Luglio 2003, n. 170) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado**

### **Art. 1. (Ruoli degli insegnanti di religione cattolica)**

Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, **sono istituiti due distinti ruoli regionali**, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

# **Premessa 2**

**Decreto del Presidente della Repubblica 20 Agosto 2012 n. 175 (in vigore dal 31/10/2012):**

“Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”.

2.5. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da insegnanti in possesso di idoneita' riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, **nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche** ai sensi della normativa statale.

# Premessa 3

Alla luce delle suddette disposizioni l'IDR è **un dipendente pubblico a tutti gli effetti**, che deve pertanto seguire la normativa generale in materia

## **Premessa 4**

### **Art. 54.**

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di **adempiere con disciplina ed onore**, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

### **Art. 28.**

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici **sono direttamente responsabili**, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

### **Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

**Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso**, salvo i casi stabiliti dalla legge.

### **Art. 98.**

I pubblici impiegati sono **al servizio esclusivo della Nazione**. (...)

# Costituzione

- Dpr 3/57 statuto degli impiegati civili dello Stato.
- dell'art. 55, c. 2 del D.Lgs 165/01, come modificato dall'art. 68 del D.Lgs 150/09,
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
- C.M. 88/2010

# Riferimenti normativi

---

**Fino all'entrata in vigore del prossimo CCNL, continuano a valere le infrazioni e sanzioni previste dal D.Lgs. 297/94, artt. 492 e ss.**

- a) l'avvertimento scritto;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- f) destituzione

# **Sanzioni disciplinari 1**



## Nuovi illeciti disciplinari

**Art. 69 D.Lgs. 150/2009; art. 55-bis, co.7; Art. 55-quater; Art. 55-sexies e Art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 (Circolare pagg. 7-8 e 10-14)**

1) rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, D.Lgs. 165/01)

**sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell'illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni**

2) violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegue la condanna della P.A. al risarcimento del danno ( art.55-sexies, co. 1, D.Lgs. 165/01)

**sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all'entità del risarcimento.**

3) comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall'Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del D.Lgs. 165/2001).

**sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.**

# Sanzioni disciplinari 2

- Avvalentisi e non avvalentisi
- Contenuti dell'ora alternativa
- Orario
- Valutazione
- Mobilità
- Revoca
- Formazione

# Alcune questioni aperte

---

L'ultima normativa in materia è la circolare iscrizioni **CM 92/12**  
**6) Insegnamento della religione cattolica e attività alternative**

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), **al momento dell'iscrizione**, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

# **Avvalersi o meno 1**

## **CM 96/12 PUNTO 6 segue**

La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello di cui all'allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

# **Avvalersi o meno 2**

**sentenza del TAR per il Molise n. 289 del 22 giugno 2012.**

Con tale pronunciamento infatti i giudici hanno annullato l'atto con cui il Dirigente scolastico del Liceo classico di Larino aveva disposto la revoca di un suo precedente provvedimento dove si concedeva, su richiesta di un genitore, l'esonero di due alunni dall'insegnamento della religione cattolica (IRC).

# **Avvalersi o meno 3**

**CM 18-1-1991, n. 9 - Sentenza della Corte costituzionale n. 13 dell' 11-14 gennaio 1991. Istruzioni applicative.**

(...)

Sulla base di tali principi affermati dalla Corte Costituzionale resta confermata la piena legittimità della «collocazione dell'insegnamento nell'ordinario orario delle lezioni», con la conseguenza che nella formazione del quadro-orario l'insegnamento stesso **sia collocato anche in ore intercalari, così come è per le altre discipline scolastiche**, in relazione a criteri di buon andamento della scuola che implicano l'ottimale distribuzione delle diverse discipline sotto il profilo didattico e la migliore utilizzazione del personale docente.

(...)

# Collocazione oraria

Si fa ancora riferimento alle **CC.MM. 128,129,130 e 131 del 1986**

*Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli alunni e saranno particolarmente dirette all' approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai **valori della vita e della convivenza civile.***

# **Contenuti ora alternativa**

**Decreto del Presidente della Repubblica 20 Agosto 2012 n. 175 (in vigore dal 31/10/2012 )**

**2.8.**

Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici **con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti** ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

# **Partecipazione alla valutazione 1**



## OM Esami di Stato art 8

13. I docenti di Religione Cattolica partecipano **a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe** concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto.

14. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica. Detti docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività.

# Partecipazione alla valutazione 2

Esistendo **un ruolo unico regionale** l'IDR **non ha sede di titolarità**, tuttavia ha diritto alla conferma automatica della sede in base alla **nota Miur 283/05** e alle procedure di utilizzo e assegnazione in caso di soprannumero in base **all'OM 126/12 e al CCNI 2013**, sempre di intesa tra Miur e Ordinario diocesano

# Mobilità

## Legge 186/03 art 4 comma 3

L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e **subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto**, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

# Revoca

Di fatto l'IDR ha **diritto/dovere di formarsi** quanto e come gli altri docenti, attraverso i fondi del FIS e i 5 gg del CCNL oltre alle 150 ore del diritto allo studio

Deve tuttavia essere cura dell'IDR far inserire nel piano annuale delle attività di formazione predisposto dal Collegio docenti eventuali iniziative proposte dalla diocesi di riferimento

# Formazione